

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. C. 2031-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	75
Ratifica Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq. C. 2037 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i> ) .....	78
Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge n. 451/1997. C. 1800 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	80
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. C. 2031-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	80

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 10 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.*

#### La seduta comincia alle 15.10.

**Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. C. 2031-A Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, segnala che il provvedimento, recante delega al Governo in materia di efficienza e produttività delle pubbliche amministrazioni, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 5 febbraio 2009. In quella occasione la Commissione ha espresso parere favorevole sul nuovo testo del provvedimento, formulando alcune condizioni motivate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione ed una condizione semplice. Ricorda che le Commissioni di merito, nella medesima data, hanno concluso l'esame in sede referente apportando alcune modifiche al testo volte a recepire integralmente

le condizioni formulate dalla Commissione bilancio. Rileva che il testo all'esame dell'Assemblea non sembra, quindi, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, chiede di acquisire chiarimenti in ordine alle conseguenze finanziarie del provvedimento. Ricorda l'emendamento 1.8, che introduce tra i principi di delega la previsione dell'adeguamento delle retribuzioni al costo medio della vita nelle province in cui i pubblici dipendenti svolgono la loro attività lavorativa; Chiede quindi chiarimenti anche sugli emendamenti 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8, che prevedono, tra le altre cose, l'istituzione di una Commissione indipendente per la valutazione dei risultati e della qualità dell'azione delle amministrazioni pubbliche, ovvero di un'Autorità con le medesime finalità disponendo altresì che tali organismi si avvalgano di una struttura di supporto costituita da un contingente di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni. Viene contestualmente soppressa la lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 3 che prevede l'istituzione di un analogo organismo nell'ambito dell'ARAN. Al funzionamento dei nuovi organismi, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 3, (che attualmente invece reca la copertura dell'onere derivante dalla lettera *f*) sopra richiamata) vale a dire mediante riduzione per 2 milioni di euro per l'anno 2009 e 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 227 della legge n. 266 del 2005. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se il limite di spesa previsto dal comma 3, sia adeguato a far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle proposte emendative, anche alla luce della riduzione dello stesso rispetto al testo trasmesso dal Senato. Chiede ancora chiarimenti sull'emendamento 3.200 (nuova formulazione) del Governo, che autorizza la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per finanziare progetti sperimentali e innovativi, nell'am-

bito delle pubbliche amministrazioni. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 227, della legge n. 266 del 2005. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi la disponibilità delle risorse delle quali è previsto l'utilizzo. Chiede quindi chiarimenti sull'emendamento 3.60, che sostituisce la copertura finanziaria prevista dal comma 3, prevedendo l'utilizzo della tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo della tabella C allegata alla legge finanziaria non pregiudichi la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente. Chiede ancora chiarimenti sull'emendamento 5.300, che reintroduce all'articolo 5 la previsione di periodi di formazione all'estero per i dirigenti vincitori di concorso. La proposta emendativa prevede che all'attuazione delle disposizioni si provveda nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Al riguardo, ricorda che la presente disposizione, priva di clausola di invarianza e riferita ad un periodo di quattro mesi, anziché di sei come disposto dall'emendamento, era contenuta nel testo trasmesso dal Senato ed è stata soppressa in seguito ad una condizione della Commissione bilancio formulata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nella seduta del 5 febbraio 2009. Ritiene, quindi, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità degli ordinari stanziamenti di bilancio a garantire che dalla proposta emendativa non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Chiede ancora chiarimenti sull'emendamento 5.25, che prevede che la componente della retribuzione dei dirigenti legata al risultato sia fissata, nell'arco di un quinquennio, anziché, nel medio periodo, in misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. Al riguardo, in considerazione del fatto che l'esplicita previsione del medio periodo è stata inserita in seguito ad una condizione formulata dalla Commissione bilancio il 5 febbraio, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le due espres-

sioni possano ritenersi equivalenti dal punto di vista finanziario. Chiede ancora chiarimenti sull'emendamento 7.4, che prevede che il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, come modificati dalla stessa proposta emendativa, si applichino alla vicedirigenza a decorrere dal 1° gennaio 2006. La proposta emendativa richiama anche gli stanziamenti per la vicedirigenza di cui all'articolo 1, comma 227, della legge n. 266 del 2005. Al riguardo, anche in considerazione del fatto che gli stanziamenti ai quali fa riferimento la proposta emendativa sono oggetto di riduzione dallo stesso provvedimento in esame, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa. Chiede anche chiarimenti sull'emendamento 9.303, che prevede l'abrogazione del comma 61, dell'articolo 3, della legge finanziaria per il 2008, consentendo alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di continuare ad avvalersi di due componenti designati a livello regionale. Si dispone, inoltre, che al personale operante presso le sezioni regionali già nominato si applichino le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1975, il cui comma 4 prevede che, in corrispondenza delle nuove nomine, si rendano indisponibili un corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale dei magistrati della Corte dei conti. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca l'ambito di applicazione della proposta emendativa che, in ogni caso, determinando la reviviscenza di una norma abrogata, sembrerebbe suscettibile di comportare oneri non quantificati e non coperti.

Il sottosegretario Luigi CASERO esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 1.8, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.60, 5.25, 7.4 e 9.303, in quanto tali proposte sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ritenendo invece che gli emendamenti 3.200 (nuova formulazione) e

5.300 non presentino profili problematici di carattere finanziario.

Maino MARCHI (PD) chiede al rappresentante del Governo di precisare le ragioni della contrarietà sugli emendamenti 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa presente che gli oneri degli emendamenti 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 non sono adeguatamente quantificati.

Antonio BORGHESI (IDV) rileva che il ragionamento del rappresentante del Governo appare tautologico.

Il sottosegretario Luigi CASERO precisa che le proposte emendative erano state presentate prima che la copertura recata dal comma 3 dell'articolo 3 per il funzionamento dell'organismo costituito presso l'ARAN fosse ridotta della metà, passando da 4 milioni di euro per il 2009 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2010 a 2 milioni di euro per il 2009 e a 4 milioni di euro a decorrere dal 2010. Le risorse così ridotte non sono pertanto adeguate a far fronte agli oneri recati dagli emendamenti 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8.

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2031-A, recante « Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni »;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.8, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.60, 5.25, 7.4 e 9.303 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Maino MARCHI (PD) annuncia il voto di astensione del suo gruppo in quanto ritiene non convincenti le osservazioni del rappresentante del Governo sugli emendamenti 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8.

Amedeo CICCANTI (UdC) annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

**Ratifica Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq.**

**C. 2037 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 febbraio.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta aveva richiesto al rappresentante del Governo chiarimenti con riferimento ai possibili effetti onerosi di talune disposizioni del Trattato e alla copertura finanziaria per i crediti di aiuto di cui all'articolo 16 del Trattato stesso.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa presente che alle spese derivanti dall'attuazione degli articoli 5, 6, 7, 10 e 14 del Trattato si farà fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio, mentre evidenzia che gli oneri previsti dall'articolo 16 del Trattato hanno natura eventuale, in quanto l'effettiva attivazione dei crediti di aiuto è subordinata alla presentazione di specifici progetti e alla successiva valutazione positiva degli stessi. Ribadisce che, come indicato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 16 si provvederà nell'ambito delle effettive disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge n. 49 del 1987, tenuto altresì conto del fatto che gli interventi ivi previsti risultano di fatto ricompresi tra quelli già autorizzati ai sensi di tale legge. Quanto alle disponibilità del Fondo rotativo, fa presente che, al netto dei crediti impegnati ma ancora da erogare e dei crediti deliberati dal Comitato direzionale ma non ancora autorizzati, al 31 dicembre 2008 risultavano disponibili 1.166,29 milioni di euro.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, sottolinea che per quanto previsto dall'articolo 16, i crediti di aiuto rischiano di tradursi in erogazioni a fondo perduto, in quanto sono estremamente incerti i tempi e le modalità di restituzione delle somme erogate. Ritiene pertanto opportuno che in futuro il riconoscimento di tali aiuti sia subordinato ad una restituzione certa e completa, soprattutto quando i Paesi destinatari sono Paesi molto ricchi di materie prime.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2037, recante « Ratifica Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq »;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui:

gli oneri previsti dall'articolo 16 del Trattato hanno natura eventuale, in quanto l'effettiva attivazione dei crediti di aiuto è subordinata alla presentazione di specifici progetti e alla successiva valutazione positiva degli stessi:

il Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, reca le disponibilità necessarie a far fronte nel triennio 2009-2011 agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 16 del Trattato;

nel presupposto che all'eventuale onere derivante dal rinnovo dei crediti di aiuto di cui all'articolo 16 del Trattato per gli anni successivi al 2011 si provveda con apposito provvedimento legislativo,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. All'attuazione degli articoli 5, 6, 7, 10 e 14 del Trattato di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 del Trattato di cui all'articolo 1, fino ad un importo massimo di 400 milioni di euro nel triennio 2009-2011, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. ».

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel condividere le osservazioni da ultimo svolte dall'onorevole D'Amico, pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge n. 451/1997.**

**C. 1800 e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, fa presente che la Commissione affari sociali ha trasmesso il testo unificato delle proposte di legge C. 1800 e C. 1914, recante modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451. Il testo, composto da due articoli, prevede, in particolare, che la Commissione, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, assuma la denominazione di Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, specificando ulteriormente che nell'esercizio delle proprie funzioni la Commissione acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove sinergie con organismi e associazioni operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori e dell'affido internazionale. Si ribadisce, inoltre, a livello legislativo quanto già previsto dal comma 5 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, in ordine alla natura obbligatoria e al termine per l'espressione del parere della Commissione sul piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, rileva che il provvedimento reca disposizioni di carattere essenzialmente ordinamentale e non pare, pertanto, presentare profili problematici, anche in considerazione del fatto che le spese per la Commissione parlamentare sono poste a carico dei bilanci interni di Camera e Senato.

Sul punto ritiene, comunque, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO conferma che il provvedimento non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, preso atto dei chiarimenti del rappresentante del Governo, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 15.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 10 febbraio 2009. — Presidenza del vicepresidente Gaspare GIUDICE. — Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Renato Brunetta.*

**La seduta comincia alle 17.**

**Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.**

**C. 2031-A Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Parere su emendamenti).*

Gaspare GIUDICE, *presidente*, in sostituzione del relatore fa presente che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti 3.301, 7.300 e 9.303 (nuova formulazione) dei relatori. Al riguardo, rilevato che le proposte emendative 3.301 e 7.300 hanno

un contenuto eminentemente ordinamentale, ritiene opportuno che il rappresentante del Governo confermi che dalla nuova formulazione dell'emendamento 9.303 non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il ministro Renato BRUNETTA conferma che la nuova formulazione dell'emendamento 9.303 non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che solo ora è stato possibile prendere visione delle nuove proposte emendative e che la breve relazione svolta non consente una compiuta valutazione delle loro implicazioni finanziarie. Richiede pertanto una breve sospensione della seduta al fine di consentire un supplemento di istruttoria.

Gaspare GIUDICE, *presidente*, sottolinea come spesso nel caso di emendamenti approvati dal Comitato dei nove l'esame della Commissione bilancio sia contenuto entro ambiti temporali molto ristretti, in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea. In ogni caso, al fine di consentire un maggiore approfondimento in ordine alla portata delle proposte emendative in esame, sospende la seduta per cinque minuti.

**La seduta, sospesa alle 17.05, è ripresa alle 17.10.**

Gaspare GIUDICE, *presidente*, sostituendo il relatore, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal collega Vannucci, fa presente che l'emendamento 3.301 reca alcune modifiche all'articolo 3 in materia di *class action*, disponendo in primo luogo che nell'esercizio della delega ivi prevista si prevedano mezzi di tutela giurisdizionale anche nei confronti dei concessionari dei servizi pubblici. Viene, inoltre, precisato che restano ferme le competenze di tutti gli organismi con funzioni di regolazione e controllo, e si prevede che, a seguito della diffida che precede il ricorso si instauri un procedimento volto a responsabilizzare progressivamente il diri-

gente competente. Si introduce, infine, tra i principi di delega, la previsione del divieto che l'azione possa essere proposta nel caso in cui un'autorità indipendente, ovvero un organismo di controllo, abbiano avviato un procedimento sulla medesima vicenda. Rilevato che l'emendamento 7.300 reca modifiche di carattere formale al comma 1 dell'articolo 7, fa presente altresì che l'emendamento 9.303 ripristina il testo del primo periodo del comma 9 dell'articolo 7 della legge n. 131 del 2003 il quale prevedeva la possibilità di integrazione delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti. Ricorda a riguardo che all'abrogazione di tale disciplina, prevista dal comma 61 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007, che viene abrogato dal-

l'emendamento in esame, non erano stati ascritti effetti di risparmio. Ritiene, pertanto, che anche questo emendamento non presenti profili problematici di carattere finanziario. Propone, pertanto, di esprimere nulla osta sugli emendamenti 3.301, 7.300 e 9.303 (nuova formulazione).

Renato CAMBURSANO (IdV), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 17.15.**